



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

COPIA

ORDINANZA N. 66 DEL 23-05-2019

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Foglio 74 Particella 15 - Frazione COLLESPADA - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE TOTALE E RIMOZIONE MACERIE.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

CONSIDERATO che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 e successive proroghe, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai suddetti eventi sismici;

DATO ATTO che il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza n. 02/S del 26.08.2016 ad oggetto: Sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza n. 03/S del 26.08.2016 ad oggetto: Interdizione accesso e chiusura al traffico veicolare e pedonale - individuazione "zone rosse";
- l'Ordinanza n. 174 del 23/07/2018 ad oggetto: Revoca dell'Ordinanza n. 2/S del 26.08.2016 limitatamente allo sgombero degli immobili agibili (esito scheda Aedes "A") non ricadenti in zona rossa;

VISTO che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati per addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle zone rosse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza delle abitazioni e delle aziende che potrebbero essere agibili laddove rimosse le condizioni di inagibilità indotta;

DATO ATTO che il fabbricato sito presso il Comune di Accumoli **Frazione COLLESPADA,**

censito catastalmente al **Foglio 74 Particella 15**, è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

ACCERTATO che il fabbricato risulta catastalmente di proprietà di:

Catasto Fabbricati

Particella 15 Sub. 3:

- **GIACOBETTI Alberto** nato a ACCUMOLI il 29/06/1940 - C.F.: GCBLRT40H29A019X

Particella 15 Sub.4:

- **GIACOBETTI Mario** nato a ACCUMOLI il 31/01/1936 - C.F.: GCBMRA36A31A019Z

Catasto Terreni

Particella 15 Sub. 2:

- **GIACOBETTI Alberto** nato a ACCUMOLI il 29/06/1940 - C.F.: GCBLRT40H29A019X
- **GIACOBETTI Attilio** nato a ACCUMOLI il 14/01/1910 - GCBTTL10A14A019R
- **GIACOBETTI Mario** nato a ACCUMOLI il 31/03/1936

VISTO l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle "Schede AeDES", che risultano essere così identificate:

ID. SCHEDA: 90

Squadra AeDES: P97

Scheda n. 004

Data del sopralluogo: 08/09/2016

N. aggregato:

Esito di agibilità: "E" - Edificio INAGIBILE

DATO ATTO che dalla predetta scheda l'edificio risulta **INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E)** con **Rischio Strutturale Alto**;

ID. SCHEDA: 96

Squadra AeDES: P97

Scheda n. 008

Data del sopralluogo: 07/09/2016

N. aggregato: 559

Esito di agibilità: "E-F" - Edificio INAGIBILE e INAGIBILE per rischio ESTERNO

DATO ATTO che dalla predetta scheda l'edificio risulta **INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E) e INAGIBILE per RISCHIO ESTERNO (INAGIBILITA' DI TIPO F)** con **Rischio Strutturale Alto**;

VISTA l'allegata scheda di valutazione **G.T.S. n. 04 del 18/03/2019** dalla quale si rileva:

COLLESPADA - Foglio 74:

PARTICELLA 11-15

"Le particelle in oggetto, sono edifici interni dell'aggregato costituito dalle particelle 9-11-15-18 allineato lungo Via di Collespada.

I fabbricati, come mostrato dal materiale fotografico allegato, presentano un quadro fessurativo maggiormente localizzato sulle facciate prospicienti Via di Collespada, con distacco del solaio del primo livello e fessurazione della murature di spina; tale quadro fessurativo fa intendere l'innescò del meccanismo di ribaltamento della facciata. Le lesioni sono maggiormente evidenti nella particella 11 mentre nella particella 15 sono presenti anche lesioni diffuse sulla muratura a confine con la particella 18 oggetto di demolizione e rimozione macerie.

Tutto ciò premesso, a parere dei Tecnici Comunali e MIBAC si propone la messa in sicurezza dei suddetti edifici del tipo cinturazione passante interna o analoghi dispositivi provvisori.

Mentre, a parere del Funzionario dei Vigili del Fuoco, si ritiene superfluo e inopportuno l'intervento della messa in sicurezza in quanto l'edificio presenta vistose lesioni e segni consistenti di cedimento anche a valle, e pertanto propone la demolizione totale degli edifici in oggetto in continuità del già crollo dell'adiacente particella 18."

VISTA la convocazione del C.O.I. - Prot. 183/19 FC/ac del 13 Maggio 2019 e relativo verbale della commissione con il quale si ritiene opportuno accedere al parere già espresso nel verbale G.T.S. dai Vigili del Fuoco, ritenendo necessaria la demolizione.

VISTO che i manufatti non risultano vincolati da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

CONSIDERATA la minaccia di crollo sulla strada comunale e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, di cui al repertorio n. 2600 del 24 agosto 2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

VISTA l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTA l'Ordinanza n. 391 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTA l'Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori"*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19/09/2016 recante

"diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali";

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24/09/2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti";*

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981, n. 66;

VISTO l'art. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225;

VISTO l'art. 108 del D.L.gs. 31/03/1998, n. 112;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T. 00179 dell'08/09/2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 388 del 26/08/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione di alcuni fabbricati pericolanti siti in Accumoli, come da verbale di incontro tenutosi presso l'Ufficio Ricostruzione di Rieti in data 07/03/2017;

ORDINA

La **DEMOLIZIONE TOTALE E RIMOZIONE MACERIE** del fabbricato sopra descritto, censito catastalmente al **Foglio 74 Particella 15, con una consistenza volumetrica approssimativa di 1334 mc.**

DISPONE

1. Che l'intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, ai sensi delle modalità operative definite e recepite nel verbale del 07/03/2017 in premessa richiamato;
2. Che sia applicata la seguente regola del Prontuario della demolizione e del recupero delle macerie adottato dal COI di Amatrice e Accumoli: "Al fine di conservare, ai fini della ricostruzione, l'ubicazione degli edifici, le operazioni di demolizione,

frantumazione, recupero e trattamento delle macerie devono essere condotte conservando la delineazione dell'impronta in pianta di ogni edificio e dei muri comuni agli aggregati strutturali, mantenendo almeno 30-60 cm in altezza di ogni muratura perimetrale. Ove tecnicamente non possibile, l'esecutore avrà cura di mantenere in essere almeno i vertici di perimetro dell'ingombro in pianta del fabbricato per la sua futura ri-delimitazione";

3. Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
 - Alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
 - Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli presso il C.O.C. di Accumoli;
 - Alla Prefettura di Rieti;ciascuno per le proprie competenze;
4. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune;

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

F.to Geom. PETRUCCI Stefano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-05-2019 al 07-06-2019
Lì 23-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to De Luca Serena

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO

F.to Geom. PETRUCCI Stefano